

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 250

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - SAIU - MANCA Ignazio - MELE - ENNAS - PIRAS -
Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile.

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge mira a promuovere la diffusione della LIS e della LIS tattile nelle attività di comunicazione e di informazione nell'ambito dei canali televisivi pubblici e privati a carattere regionale.

In data 3 ottobre 2017, il Senato ha approvato un disegno di legge (A.S. 302) recante "Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche" che ha unificato più testi proposti dalle diverse forze politiche; il testo prevedeva il riconoscimento della LIS e della LIS tattile quale lingua propria della comunità dei sordi, equiparandola ad una minoranza linguistica.

In Europa, la LIS ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo, una nel 1988 e l'altra nel 1998, e con la risoluzione dell'Unesco resa a Salamanca il 15 maggio 2001.

La lingua italiana dei segni (LIS) è una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali, che si è evoluta naturalmente, seppure con una struttura differente rispetto alle lingue vocali. La LIS utilizza sia componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non manuali, quali l'espressione facciale e la postura; viaggiando sul canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, consentendo loro pari opportunità di accesso alla comunicazione.

Altre regioni hanno già approvato norme specifiche per la promozione del riconoscimento della LIS. A titolo esemplificativo, citiamo le più recenti leggi regionali in materia, quali la legge regionale della Regione Lombardia n. 20 del 2016, la legge regionale della Regione Basilicata n. 30 del 2017, la legge regionale della Regione Campania n. 27 del 2018, la legge regionale della Regione Veneto n. 11 del 2018, la legge regionale della Regione Emilia Romagna n. 9 del 2019 atte a promuovere il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della LIS e della LIS tattile, la rimozione delle barriere della comunicazione, l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.

Il diritto delle persone sorde, sordocieche, o comunque con disabilità uditiva in genere, ad accedere a una corretta informazione è fondamentale, in quanto l'esclusione dalla medesima comporterebbe la preclusione a una corretta partecipazione dell'organizzazione politica, economica e sociale delle comunità.

La Regione con la presente proposta di legge è chiamata, dunque, ad adottare tutta una serie di misure tese ad eliminare dal tessuto sociale quelle barriere che ancora oggi nell'Isola costituiscono un limite discriminatorio o una condizione limitativa del diritto fondamentale di libertà di scelta per tutti i cittadini.

Il riconoscimento dei diritti dei non udenti alla partecipazione attiva alla vita collettiva, promuovendo idonee iniziative a sostegno di una compiuta integrazione dei non udenti attraverso la LIS e le nuove tecnologie implicitamente accoglie quei principi di tutela già riconosciuti in sede europea e internazionale.

La presente proposta di legge si compone di 7 articoli, così suddivisi:

- l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità dell'iniziativa legislativa consistenti nel promuovere il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della LIS e della LIS tattile per la rimozione delle barriere alla comunicazione al fine di favorire l'inclusione e integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditive in genere;
- l'articolo 2 individua i soggetti destinatari della presente proposta di legge, vale a dire le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale;
- l'articolo 3 delinea l'ambito d'intervento regionale, volto a promuovere e favorire la disponibilità di programmi di informazione attraverso accordi con le reti radiotelevisive pubbliche e private e l'ausilio indispensabile del CORECOM, quale Comitato regionale per la comunicazione;
- l'articolo 4 demanda alla Giunta regionale l'adozione di un piano triennale che definisce le modalità di attuazione della presente legge;
- l'articolo 5 stabilisce la stesura, ad opera della Giunta Regionale, di una relazione annuale che informi la competente Commissione Consiliare sui risultati raggiunti dall'applicazione della presente legge;
- l'articolo 6 reca la norma finanziaria;
- l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e in ottemperanza delle tutele e dei principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con legge propria il 3 marzo 2009, n. 18, promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità, mediante l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nella rete dei servizi di informazione.

2. La Regione, attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere alla comunicazione ed attua il diritto delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere promuovendo l'uso della LIS e della LIS tattile, delle strisce scritte (sottotitoli) e di tutti mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato, come strumento di integrazione sociale per garantire l'accesso alle informazioni regionali.

Art. 2

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo o con altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e le loro famiglie.

Art. 3

Interventi e ambiti di azione

1. La Regione, per le finalità disposte all'articolo 1 della presente legge promuove:

- a) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi di informazione a carattere regionale, anche in collaborazione con il Comitato regionale per la comunicazione (CORECOM) al fine di facilitare l'accesso e la partecipazione alla vita, sociale, politica, culturale e all'informazione;
- b) la realizzazione, attraverso intese siglate con le emittenti pubbliche e private regionali e con la RAI (sede regionale della Sardegna), di telegiornali e programmi di interesse generale dotati di sottotitolazione;
- c) i servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione nelle riunioni plenarie del Consiglio regionale e la realizzazione di un servizio periodico multimediale di informazione inerente all'attività istituzionale svolta dal Consiglio regionale;
- d) il ricorso alle nuove tecnologie, tra cui tablet e smartphone, comunemente riconosciuti come ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale per persone con deficit uditivo;
- e) le forme di collaborazione tra tutte le associazioni che hanno lo scopo di tutelare e

promuovere i diritti delle persone sorde, sordocieche, ovvero con disabilità uditiva in generale e le associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditive.

Art. 4

Programmazione attività

1. La Giunta regionale definisce modalità, azioni e risorse al fine di attuare le disposizioni della presente legge, redigendo un piano triennale da sottoporre all'attenzione della competente commissione consiliare che si esprime entro quindici giorni, trascorsi i quali si intende comunque acquisito.

2. La Giunta regionale predispone, in attuazione a quanto previsto dal comma 1, un programma annuale di attività.

Art. 5

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, annualmente, trasmette alla competente Commissione consiliare i risultati raggiunti dall'applicazione della presente legge e le eventuali modificazioni da adottare.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 500.000 per l'anno 2021 e in euro 700.000 a decorrere dall'anno 2022, si fa fronte a valere sulle risorse stanziare nel bilancio di previsione della Regione in conto della missione 12 - programma 04 - titolo 1.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il

giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).